

RASSEGNA STAMPA CRT SICILIA

15 OTTOBRE 2018

A CURA DELL'UFFICIO STAMPA CRT SICILIA

(TIZIANA LENZO - MARIELLA QUINCI)

GIORNALE DI SICILIA

TUMORE ALLA PROSTATA, ARRIVA ANCHE IN ITALIA NUOVA CHIRURGIA LASER

14 Ottobre 2018



Una terapia poco invasiva permette di ridurre il tumore alla prostata ad uno stadio in cui si può evitare la terapia a favore della sorveglianza attiva, oltre che di eliminarlo se preso in fase iniziale. La chirurgia focale sta per arrivare in Italia in alcuni centri specializzati, hanno annunciato gli esperti della Società Italiana di Urologia (Siu) durante il congresso nazionale a Riccione.

Oltre all'asportazione immediata del tumore, la metodica è in grado di ridurre in modo significativo il successivo sviluppo di tumori di grado superiore, permettendo a molti pazienti di

passare a un trattamento curativo (terapia chirurgica radicale o radioterapia) in percentuali più che dimezzate rispetto alla sorveglianza attiva, sia nel breve sia nel lungo termine.

"La chirurgia focale - spiega Giuseppe Morgia, responsabile scientifico della SIU e direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico di Catania - è la prima terapia fotodinamica conservativa e mininvasiva che impiega un laser non termico a bassa potenza in grado di necrotizzare (ovvero di uccidere) le cellule tumorali, preservando il tessuto sano circostante, tramite un processo di fotoattivazione. Grazie alla capacità del laser di attuare in tempi rapidissimi una occlusione vascolare è possibile asportare tumori di piccole dimensioni entro il raggio d'azione di 5mm dalle fibre ottiche stesse. La metodica è dunque 'selettiva', idonea in pazienti con malattia allo stadio iniziale, candidati a una chirurgia conservativa, che non richiede cioè l'asportazione dell'intera ghiandola prostatica (chirurgia radicale) e rispondenti ad altri parametri prognostici favorevoli".

GIORNALE DI SICILIA

UN TEST DEL SANGUE O DELLA SALIVA INDICHERÀ LA STRATEGIA PER L'ADDIO AL FUMO

14 Ottobre 2018



Un test sulla saliva o del sangue per "cronometrare" il metabolismo della nicotina nell'organismo potrebbe aiutare a individuare la strategia più adatta quando si vuole smettere di fumare. Uno studio condotto su oltre cento fumatori italiani suggerisce infatti per la prima volta che gli individui con un metabolismo della nicotina più rapido hanno un minor rischio di dipendenza rispetto ai fumatori con metabolismo più lento, nonostante le abitudini al fumo siano simili. È quanto emerge dal primo studio italiano sulla correlazione fra la velocità del metabolismo della nicotina e il grado di dipendenza dal fumo, condotto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa e presentato in occasione del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia (SIP) a Venezia.

In un prossimo futuro, dunque, abbandonare le sigarette sarà forse un po' più facile grazie a strategie davvero su misura, individuate con semplici test che misurino quanto rapidamente

l'organismo smaltisce la nicotina. I dati preliminari, in controtendenza rispetto a quanto noto a oggi, indicano infatti che i fumatori con un metabolismo lento della nicotina hanno una maggiore dipendenza dal fumo, tendono ad accorciare i tempi fra una "bionda" e l'altra, hanno bisogno di più sigarette per soddisfare il desiderio di fumare. Per questi soggetti potrebbe perciò essere indicato un trattamento che fornisca dosi costanti di nicotina, per esempio in cerotto, in modo da ridurre il desiderio della sostanza e facilitare la disassuefazione.

"Purtroppo smettere di fumare è ancora molto difficile: la maggior parte dei fumatori non riesce a farlo da sé e anche con l'aiuto di trattamenti integrati, dal counseling ai farmaci, tanto che le percentuali di individui ancora in astinenza a 3, 6 e 12 mesi dall'ultima sigaretta sono basse, pari rispettivamente al 32%, 21% e 14% - afferma Stefano Nardini, presidente della SIP -. Nel complesso, il tentativo di smettere di fumare fallisce nell'80% dei casi; a oggi inoltre non esistono indicazioni su quale farmaco sia da considerarsi più efficace, né è chiaro quali fumatori possano trarre maggiori benefici da uno o dall'altro trattamento. Lo studio della velocità di smaltimento della nicotina attraverso un test sul sangue o sulla saliva potrebbe rivelarsi perciò un metodo relativamente semplice per individuare coloro per i quali è più difficile smettere a causa di una dipendenza più marcata, così da intervenire in maniera più incisiva".

I dati dello studio "andranno confermati e approfonditi, ma sono importanti perché potrebbero indicare strategie più su misura per aiutare chi vuole smettere ad abbandonare il fumo una volta per tutte", sottolinea inoltre Laura Carrozzì, coordinatrice della ricerca e associato di Malattie respiratorie all'Università di Pisa.

Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno perdono la vita oltre 7 milioni di persone per i danni causati dal fumo e di queste circa 890mila vittime sono non fumatori esposti al fumo passivo. Il fumo attivo rappresenta in Italia la principale causa di mortalità prevenibile: le stime parlano di oltre 70mila decessi ogni anno, di cui il 25% riguarda individui di età compresa tra 35 e 65 anni.

Asp di Caltanissetta, arriva il via libera dal Tar Sicilia alle procedure di mobilità

15 ottobre 2018

Erano state sospese dopo il ricorso di una esclusa dalla stabilizzazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ora non conferma lo stop, tuttavia sottolinea che la questione appare meritevole di approfondimento e fissa per il 4 aprile 2019 l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.

di [Redazione](#)



Via libera dal Tar Sicilia alle procedure di **mobilità** indette dall'ASP di Caltanissetta. Lo fa sapere con una nota inviata ad Insanitas l'avvocato **Santo Botta**, ricostruendo la vicenda. «Una dottoressa licatese, specialista in **nefrologia**, era stata esclusa dalle procedure di **stabilizzazione** avviate dall'ASP di Caltanissetta perché non aveva raggiunto, negli ultimi

otto anni, tre anni di attività con contratto a tempo determinato, utili ai fini della predetta stabilizzazione», è il prologo di Botta.

E aggiunge: «Frattanto, l'ASP nissena procedeva ad avviare le procedure di mobilità per coprire gli ulteriori tre posti in organico per la branca di nefrologia. Avverso tali provvedimenti la dottoressa agrigentina proponeva un **ricorso giurisdizionale** al TAR Sicilia di Palermo richiedendo, al contempo, la **sospensione immediata** degli effetti della delibera di esclusione dalla stabilizzazione e la successiva delibera di assunzione di tre medici specialisti in nefrologia tramite mobilità».

Si arriva al 7 settembre, quando «la dottoressa, inaudita altera parte, otteneva un provvedimento cautelare ed urgente dal Presidente del TAR Palermo che sospendeva gli effetti dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 4 ottobre».

In vista della **camera di consiglio del 4 ottobre** si costituiva l'ASP di Caltanissetta ed interveniva in giudizio, con il patrocinio dell'avvocato Santo Botta, il dott. F. D., collocato al primo posto della graduatoria della procedura di mobilità.

L'avvocato Botta eccepiva, tra l'altro, che la dottoressa agrigentina «non sarebbe risultata in alcun modo lesa dal completamento delle procedure di mobilità volontaria: pertanto, non si evidenziava alcun danno grave ed irreparabile per la ricorrente e, conseguentemente, l'Azienda avrebbe potuto assumere i medici vincitori della procedura di mobilità».

Infine, il legale rivela: «L'8 ottobre, appunto, con **Ordinanza Collegiale** il TAR Sicilia Palermo ha deciso di non confermare la sospensione degli effetti degli atti impugnati, fissando per la trattazione del merito del ricorso- quanto al profilo della mancata stabilizzazione- l'udienza pubblica prevista per il 4 aprile 2019. In conseguenza di tale pronuncia, il dott. F.D. potrà essere assunto presso l'ASP di Caltanissetta».

Nel provvedimento il Tar sottolinea: «Appare meritevole di approfondimento la questione della valutazione delle frazioni di mese ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e alle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente può essere data adeguata tutela mediante la celere fissazione della udienza di merito senza sospensione degli effetti del provvedimento impugnato».

I SUPERSTISTI DEL FUMATORE INCALLITO NON HANNO DIRITTO A RISARCIMENTO. CASSAZIONE BOCCIA RICORSO

I parenti di un fumatore deceduto per colpa dell'eccesso di fumo di sigarette non hanno diritto ad alcun rimborso dalle case produttrici in quanto "gravemente negligente per essersi esposto volontariamente ai rischi dell'abuso di nicotina". La Cassazione (ordinanza 25161/2018) conferma la bocciatura di un ricorso del Tribunale e della Corte d'Appello. [L'ORDINANZA](#),



15 OTT - I parenti di chi muore per tumore causato dal fumo non possono chiedere il risarcimento a chi produce e commercializza le sigarette utilizzate dalla vittima. A deciderlo la Cassazione (terza sezione civile, ordinanza 25161/2018). **Il fatto**

La moglie di un fumatore deceduto a causa della sua abitudine fece ricorso in prima istanza al Tribunale contro la ditta produttrice delle sigarette fumate dal marito affermando che:

- il proprio marito era deceduto a causa di un tumore alla laringe;
- il tumore, diagnosticato era stato causato dal fumo di sigaretta, essendo la vittima un fumatore;
- della morte del proprio marito doveva rispondere la società convenuta, nella sua veste di successore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che all'epoca dei fatti produceva e commercializzava le sigarette consumate dal coniuge.

Per questo ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

La sentenza Prima il Tribunale, poi la Corte d'appello, hanno rigettato il ricorso.

Il primo ritenendo che il danno fosse imputabile esclusivamente alla condotta della vittima che - come affermato dalla stessa moglie - sin da giovane età fumava fino a due pacchetti di sigarette al giorno.

La seconda sempre perché ha giudicato la condotta del fumatore, “gravemente negligente per essersi esposto volontariamente ai rischi dell'abuso di nicotina” che costituiva "fattore di interruzione del nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette del danno da fumo". La Corte d'appello ha aggiunto anche che in ogni caso non era ravvisabile alcuna condotta colposa della società produttrice.

La Cassazione, a cui la moglie del deceduto ha ricorso in ultima istanza, ha dato ragione alla Corte d'Appello sia per quanto riguarda il fatto che l'abuso di nicotina è un fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette e il danno da fumo: per i giudici, se il produttore avesse informato il consumatore sui rischi del fumo, non era comunque possibile affermare con quasi assoluta certezza che l'evento non si sarebbe verificato.

Poi perché sono state respinte le richieste della moglie del fumatore di far dichiarare che se il consumatore di sigarette, in base al principio di autoresponsabilità, deve astenersi da un uso eccessivo del tabacco, il produttore deve comunque informare il consumatore sui rischi derivanti dall'abuso di fumo.

L'esclusione di responsabilità del produttore prevista all'articolo 2043 del codice civile è stata affermata dalla Corte d'appello e ribadita dalla Cassazione non solo per il difetto del nesso di causa, ma anche per difetto di prova della colpa.

La moglie dinanzi alla Cassazione ha censurato solo il primo aspetto senza dire nulla del secondo e questo non l'ha aiutata a ottenere una pronuncia più favorevole: “il motivo censura soltanto la prima statuizione- si legge nell'ordinanza- , e nulla osserva in merito alla seconda: sicché l'accoglimento di esso non potrebbe mai condurre alla Cassazione della sentenza, perché la seconda ratio decidendi sarebbe di per sé sufficiente a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato. Non sarà superfluo aggiungere, in ogni caso, che come già detto l'accertamento del nesso di causa costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito”.

La Cassazione quindi la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rimborsare la ditta produttrice delle spese del giudizio di legittimità e ritiene che ci siano anche i presupposti “previsti dall'art. 13, comma 1 quater, Dpr 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo “a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione”.